



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 03/06/2021

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 4/06/2007 e anticipatamente estinto previa emissione di conteggio estintivo al 31/01/2012, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede la restituzione delle commissioni e degli oneri assicurativi non maturati, sulla base del criterio *pro rata temporis*, dell'importo di € 3.674,76 oltre interessi legali dall'estinzione anticipata.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- in via preliminare, l'irricevibilità del ricorso in quanto il reclamo risulta essere stato presentato per il tramite di un rappresentante volontario (in particolare, una società) ma senza un'idonea procura, difettando l'autenticazione della firma del ricorrente, posto che il suddetto rappresentante non è un avvocato (cita precedenti ABF a supporto);
- di aver proceduto al rimborso di € 110,88 in sede di conteggio estintivo e, in data 28/07/2014, di ulteriori € 1.529,77;
- la natura *up-front* delle commissioni percepite dall'agente, così come anche delle spese di istruttoria, come tali non rimborsabili;
- con riferimento agli oneri assicurativi, che ai fini del calcolo dell'importo da restituire alla parte ricorrente deve considerarsi il premio netto pari a € 771,40, che non



include le componenti non ristorabili, come i diritti e le imposte, indicate nel certificato di polizza;

- l'inapplicabilità nell'ordinamento italiano dei principi sanciti dalla CGUE nella c.d. sentenza *Lexitor*, come affermato anche dalla giurisprudenza di merito;
- di essere ad ogni modo disponibile a rimborsare residui € 803,12 (ancora spettanti al ricorrente a seguito dei rimborsi già effettuati) oltre agli interessi legali da calcolarsi fino alla data di effettivo pagamento e ad € 20,00 a titolo di spese per la presentazione del ricorso all'ABF.

Chiede pertanto, in via preliminare, di ritenere irricevibile il ricorso in quanto presentato in assenza di valido reclamo; in via subordinata, di non accogliere il ricorso o di dichiarare cessata la materia del contendere.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”*. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette *“sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”*;
- *“Priva di giuridico fondamento”* si rivela l'opinione che sostiene una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”;

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Nello specifico, in via preliminare, con riferimento all’eccezione sollevata dall’intermediario relativa al vizio di forma della firma apposta sulla procura al reclamo in quanto non autenticata, rileva il Collegio che le disposizioni ABF non prevedono forme particolari per il conferimento dell’incarico e della procura al rappresentante volontario per la presentazione del ricorso o del reclamo, in coerenza con la natura semplificata del procedimento (cfr. *ex multis* Coll. di Bari, dec. n. 25/2019).

Nel merito, passando alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo reclamate, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell’Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che per la commissione bancaria, il relativo criterio di rimborso debba essere il *pro rata temporis* poiché, nel caso di specie, riguarda la remunerazione anche di attività *recurring*, che non si esauriscono nello svolgimento di attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto. Analogo criterio di rimborso deve essere adottato per le commissioni finanziarie, al netto della provvigione dell’agente, stante la loro natura *recurring* in quanto remunerative di attività attinenti alla gestione del prestito (in termini cfr. Coll. di Bari, dec. n. 7406/2020).

Diversamente, il Collegio rileva che la provvigione dell’agente, così come le spese di istruttoria, in quanto riguardanti lo svolgimento di attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto, abbiano natura *up front* e quindi vadano rimborsate in proporzione agli interessi (cfr. Coll. di Bari, dec. n. 7406/2020).

Con riguardo da ultimo alla richiesta di restituzione degli oneri assicurativi non maturati, il Collegio ritiene che siffatti costi, avendo indubbia natura *recurring* in quanto commisurati alla durata del prestito, debbano essere restituiti per la parte non maturata secondo il *pro rata temporis*, assumendo come base di calcolo il “premio netto” (inteso come premio lordo al netto soltanto di imposte e spese amministrative del contratto).

Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste della cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue che tiene conto anche dei rimborsi già eseguiti:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	54
rate residue	66

TAN ▶	3,90%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	55,00%
- in proporzione alla quota	32,19%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissione bancaria (recurring)	€ 911,81	€ 501,50 <input checked="" type="radio"/>	€ 293,54 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 501,50
<input type="radio"/>	comm. finanziarie* (recurring)	€ 2.760,00	€ 1.518,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 888,53 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 1.518,00
<input type="radio"/>	commissioni agente (up front)	€ 2.100,00	€ 1.155,00 <input type="radio"/>	€ 676,05 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 676,05
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front) ▼	€ 300,00	€ 165,00 <input type="radio"/>	€ 96,58 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 96,58
<input type="radio"/>	oneri assicurativi (recurring)	€ 771,40	€ 424,27 <input checked="" type="radio"/>	€ 248,34 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 424,27
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 1.640,65	-€ 1.640,65

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.576
interessi legali	si ▼

In tabella è stato inserito il rimborso di complessivi € 1.640,65 quale somma tra il rimborso di cui al conteggio estintivo pari a € 110,88 (scomputato anche dal ricorrente nel quantificare la propria richiesta all'ABF) e il rimborso di € 1.529,77, effettuato il 28/07/2014.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.576,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS